

WATSON FARLEY & WILLIAMS

ATHENS BANGKOK DUBAI DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANOI HONG KONG
LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW YORK PARIS ROME SINGAPORE SYDNEY

Giuseppe Bulgarini d'Elci
gbulgarini@wfw.com

Roberta Cristaldi
rcristaldi@wfw.com

Chiara Schirru
cschirru@wfw.com

Milano, 30 dicembre 2022

Gentili Dottoresse, Egregi Dottori,

Oggetto: le (nuove) misure labour della Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra di bilancio per l'anno 2023 con alcune misure in materia di lavoro, politiche attive e famiglia.

Quest'anno gli interventi riservati alla gestione dei rapporti di lavoro sono limitati ad aspetti previdenziali e assistenziali, nonché ad alcune misure di incentivo all'occupazione.

Tra le misure di maggior rilievo si segnalano (i) una restrizione dei requisiti per l'accesso e il mantenimento del reddito di cittadinanza e la sua definitiva abrogazione dal 1° gennaio 2024, (ii) la proroga sino al 31 marzo 2023 dello smart-working come modalità di svolgimento della prestazione per i cd. soggetti fragili, (iii) l'estensione delle condizioni di ricorso al lavoro occasionale e (iv) un mese di congedo parentale all'80% dopo il periodo di astensione obbligatoria *post partum*.

La seguente tabella riproduce, in sintesi, le misure (più rilevanti) introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sul piano lavoristico e previdenziale. La tabella non ha pretesa di esaustività, ma si concentra sui provvedimenti di maggiore impatto per le imprese private.

ARGOMENTI	DISPOSIZIONI
<i>Politiche attive e incentivi all'occupazione</i>	
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (COMMI 294-296, 299)	È previsto un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dall'art. 8, D.L. 4/2019. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

ARGOMENTI	DISPOSIZIONI
	L'efficacia dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
ESONERO CONTRIBUTIVO TEMPORANEO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (COMMI 297-299)	<p>L'esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni nelle sedi ubicate nelle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), è esteso alle assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni effettuate nel 2023. Si deve trattare di assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.</p> <p>L'esonero contributivo al 100% nel limite massimo fino a euro 8.000 su base annua è confermato anche per le assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate nel 2023 per il personale femminile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; - donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. <p>L'efficacia dell'esonero contributivo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
REDDITO DI CITTADINANZA – REGIME TRANSITORIO 2023 (COMMI 313-317)	<p>Dal 1° gennaio 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 18 mensilità rinnovabili), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età; - i beneficiari devono sottoscrivere un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per un periodo di 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare; - l'erogazione del reddito di cittadinanza per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico è subordinato all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico; - si ha decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro; - il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
ABROGAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA (COMMA 318)	Dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza.
LAVORO OCCASIONALE (COMMI 342-354)	È aumentato ad euro 10.000 (rispetto al precedente di euro 5.000) l'importo massimo dei compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta fermo, invece, il limite massimo di compenso di euro 5.000 che può essere percepito da ciascun prestatore occasionale nel corso dell'anno civile.

ARGOMENTI	DISPOSIZIONI
	<p>Possono ricorrere al lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 10 lavoratori con contratto a tempo indeterminato (in precedenza, 5 lavoratori).</p> <p>Le prestazioni occasionali possono essere svolte anche con riferimento alle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili.</p>
<u>Indennità e trattamenti di integrazione salariale</u>	
AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA (COMMA 325)	Per il 2023 sono stanziati ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria di 12 mesi e di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE (COMMA 329)	Per il 2023 sono stanziati ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi complessivi per crisi aziendale, in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva (cd. Decreto Genova).
<u>Misure di sostegno al reddito</u>	
ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (COMMA 281)	Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è stato introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS dovuti dai lavoratori dipendenti (tranne i lavoratori domestici) pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e pari al 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
<u>Previdenza</u>	
QUOTA 103 (COMMI 283-287)	È stata introdotta in via sperimentale per il 2023 un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (cd. Quota 103), alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato decorre dal 1° aprile 2023. Per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici per accedere alla Quota 103, optino per la prosecuzione del rapporto di lavoro è prevista la possibilità di richiedere al datore di lavoro la corresponsione di un importo pari alla propria quota dei contributi previdenziali IVS (per i quali il lavoratore non ha, dunque, l'onere del versamento contributivo a proprio carico). Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale.
PROROGA APE SOCIALE (COMMI 288-291)	È stato prorogato anche per il 2023 l'istituto di pensionamento anticipato cd. Ape sociale. È stata confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti, qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero

WATSON FARLEY
&
WILLIAMS

ARGOMENTI	DISPOSIZIONI
	almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura dell'Ape sociale qualora siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
OPZIONE DONNA (COMMA 292)	Sono ammesse al trattamento pensionistico anticipato cd. Opzione Donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono da almeno sei mesi un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi ex art. 1, comma 852, Legge 296/2006 (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni a prescindere dal numero di figli).
<u>Famiglia</u>	
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO (COMMA 357)	Sono confermate, ai fini della misura dell'assegno, le equiparazioni già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenni a carico e il figlio disabile a carico senza limiti di età; tra il figlio minorenni a carico disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, sempre disabile e a carico. Dal 1° gennaio 2023: - la misura dell'assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno oppure di età compresa tra uno e tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli; - è elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico. Vengono rese permanenti le maggiorazioni dell'assegno per persone con disabilità.
PROROGA SMART-WORKING SOGGETTI FRAGILI (COMMA 306)	Sino al 31 marzo 2023 è prorogato il diritto per i lavoratori cd. fragili (settore pubblico e privato) di svolgere l'attività lavorativa in modalità smart-working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.
CONGEDO PARENTALE (COMMA 359)	È incrementato all'80% (rispetto al precedente 30%) l'indennità per congedo parentale per le madri lavoratrici dipendenti e per i padri lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, per la durata massima di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

Watson Farley & Williams
Dipartimento Labour